

Causa T-103/99

Associazione delle cantine sociali venete
contro
Mediatore europeo e Parlamento europeo
«Ricorso per carenza — Mediatore — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 maggio 2000 II-4167

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso per carenza — Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a statuire*
[Trattato CE, art. 175 (divenuto art. 232 CE)]
2. *Ricorso per carenza — Istituzione comunitaria — Mediatore europeo — Esclusione — Ricorso riguardante un'inerzia del mediatore — Irricevibilità*
[Trattato CE, artt. 4, 4 A, 4 B e 175, terzo comma (divenuti artt. 7 CE, 8 CE, 9 CE e 232, terzo comma, CE); decisione del Parlamento europeo 94/262, art. 11, n. 4]

3. *Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche — Omissioni impugnabili — Omissione del mediatore europeo di redigere e trasmettere al Parlamento una relazione che constata un caso di cattiva amministrazione nell'azione della Commissione — Irricevibilità*

[Trattato CE, artt. 138 E e 175 (divenuti artt. 195 CE e 232 CE)]

1. Qualora, nell'ambito di un ricorso per carenza, l'atto la cui omissione costituisce l'oggetto della controversia sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima della pronuncia della sentenza, il ricorso è divenuto privo di oggetto, con la conseguenza che non occorre più statuire.
3. Deve essere dichiarato irricevibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE) da una persona fisica o giuridica, dal momento che l'unico atto che avrebbe consentito di darle soddisfazione sarebbe stato, conformemente all'art. 138 E del Trattato (divenuto art. 195 CE), la redazione e successiva trasmissione al Parlamento, da parte del mediatore europeo, di una relazione che constatasse un caso di cattiva amministrazione nell'azione della Commissione, e che tale relazione non può considerarsi, né per la sua forma né per la sua natura, atto impugnabile con ricorso di annullamento.

(v. punto 41)

2. Sia dagli artt. 4, 4 A e 4 B del Trattato (divenuti artt. 7 CE, 8 CE e 9 CE), sia dall'art. 11, n. 4, della decisione 94/262 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, che, per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, assimila il mediatore alle istituzioni ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del personale, risulta che il mediatore europeo non è un'istituzione comunitaria ai sensi dell'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE), con la conseguenza che un ricorso per carenza dev'essere dichiarato irricevibile nei limiti in cui attiene ad un'inerzia del mediatore.

(v. punti 44-46)

(v. punto 51)